

COMUNE DI VILLETTE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DELLA PISTA DA TRIAL

Art. 1 – INDIVIDUAZIONE AREA FUORISTRADA.

Trattasi di un percorso nell'ambito di un'area ristretta interamente destinata all'attività di fuoristrada, ubicata in Località Cangelli, e individuata quale "percorso fuoristrada a fini turistici e sportivi non competitivi" con deliberazione della Giunta comunale del Comune di Villette n. 5 del 27-01-2005, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. 32/1982.

Art. 2 – TIPOLOGIA DEI MEZZI MOTORIZZATI.

L'ambito di cui all'art. 1 può essere percorso solamente con moto da TRIAL, aventi pneumatici specifici per moto da trial, rispettando i valori limite di emissione acustica.

Art. 3 – USO DEL PERCORSO.

L'uso del percorso avviene a rischio e pericolo dell'utente che risponde in proprio di eventuali danni procurati a persone o cose proprie o di terzi.

Art. 4 – DISCIPLINA DELL'ACCESSO:

Potranno liberamente utilizzare la presente area fuoristrada tutti coloro che vi accederanno con moto da trial (senza preventiva comunicazione o pagamento agli organi competenti).

Art. 5 – ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI DI TIPO RICREATIVO, RADUNISTICO E COMPETITIVO.

È facoltà dell'Amministrazione comunale rilasciare opportuna autorizzazione a eventuali soggetti privati e Associazioni, al fine di organizzare sull'area in esame attività e/o manifestazioni di tipo ricreativo, radunistico, non competitivo, finalizzate al divertimento senza scopo di lucro, e manifestazioni di tipo competitivo ai sensi dell'art.11 comma 5 bis della L.R. 32 del 02-11-1982 e s.m.i.

L'Amministrazione si riserva di verificare le credenziali delle Associazioni sportive e/o Club richiedenti l'utilizzo dell'area, valutando l'eventuale regolamento interno delle stesse, che potrà integrare ma non sostituire il presente, unitamente a eventuali ulteriori prescrizioni specifiche dettate dall'Amministrazione stessa, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'evento, in una logica di massima tutela del territorio.

Inoltre sarà possibile per l'Amministrazione comunale modificare, per taluni casi specifici, alcune norme indicate nel presente regolamento, solamente in relazione alla manifestazione autorizzata, come ad esempio gli orari, i giorni o il periodo di utilizzo dell'area.

Art. 6 ORARIO E PERIODO DI UTILIZZO.

Il transito è consentito, dalle ore 9.00 del mattino alle ore 18.30 di sera con esclusione nelle ore notturne.

L'individuazione dell'orario e dei giorni è motivata dalla necessità di evitare disturbo alla fauna presente e di consentire il recupero naturale del sottobosco.

In caso di manifestazioni l'Amministrazione comunale potrà derogare l'orario, i giorni e il periodo di utilizzo; inoltre si riserva la facoltà di chiudere l'area in qualunque momento, in particolare nel caso di fenomeni meteorologici che ne pregiudichino la sicurezza o di attraversamento di aree a rischio idrogeologico.

Nel caso di mancata o parziale utilizzazione dell'area per avverse condizioni atmosferiche o per causa di forza maggiore, nessun indennizzo sarà dovuto agli utilizzatori dello stesso.

Art. 7 MODALITA' DI UTILIZZO.

Su ogni mezzo motorizzato è ammesso un numero di persone massimo pari a quello risultante dal libretto di circolazione. I conducenti devono aver compiuto il 18° anno di età ed essere muniti di patente di guida valida per il mezzo in uso, i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un suo delegato.

Art. 8.- DISCIPLINA SOSPENSIONE ATTIVITA'.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiudere la pista al transito per giustificati motivi, come i fenomeni atmosferici che ne pregiudichino la sicurezza: precipitazioni nevose, acquazzoni, presenza di vento forte, o per ogni altro giustificato motivo di interesse pubblico.

Art. 9 – NORME COMPORTAMENTALI.

I conducenti dei mezzi motorizzati hanno l'obbligo di entrare nell'area individuata muniti di casco protettivo, abbigliamento, guanti e stivali idonei; ed è vietato assolutamente di uscire dai confini dell'area autorizzata.

Ciascun conducente è tenuto ad osservare un comportamento corretto e responsabile nei confronti degli altri fruitori dell'area.

Ciascun conducente è tenuto a verificare che il mezzo che intende utilizzare sia perfettamente idoneo alla prestazione che deve intraprendere, assumendosi al riguardo ogni responsabilità per gli eventuali incidenti e/o danni e per i conseguenti danni che derivassero alla propria persona o alle proprie cose ovvero a terzi e alle cose di terzi, nonché all'ambiente circostante.

Trattandosi di percorso che si snoda in area con presenza di fauna selvatica la guida deve essere adeguata affinché non vengano arrecati danni agli animali ed all'ambiente.

E' vietato ogni modalità di conduzione dei mezzi che comporti imprudenza, in caso di incrocio con pedoni, ciclisti o animali la velocità dovrà essere ulteriormente diminuita, al fine di evitare danni e se necessario, dovrà essere arrestata la marcia.

Sono vietate gare non autorizzate e scommesse tra gli utenti dell'area.

Qualora un utente noti un incidente di qualsiasi natura è tenuto a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

Art.10 – DISPOSIZIONI CAUTELARI.

L'area fuoristrada oggetto del presente regolamento è caratterizzata dalla mancanza di un sentiero principale di percorrenza, dall'esistenza di zone sdruciolevoli con pendenze superiori al 15 % e dalla mancanza di protezioni.

Il transito nell'area in oggetto è quindi consentito ai veicoli a motore regolarmente immatricolati, targati e assicurati, adatti alle succitate condizioni di difficoltà e condotti da persone esperte.

L'uso dell'area avviene a rischio e pericolo dell'utente che risponde in proprio di eventuali danni procurati a persone o cose proprie o di terzi.

Nel caso siano previste manifestazioni e/non competitive, sarà facoltà dell'Amministrazione richiedere agli organizzatori eventuali previsioni di garanzie finanziarie (fidejussioni bancarie e/o depositi cauzionali) al fine di assicurare il ripristino del luogo al termine dell'evento.

Art. 11 – VIGILANZA.

La vigilanza viene garantita dagli agenti di vigilanza dipendenti o coordinati dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

L'inosservanza, anche parziale, del presente regolamento e/o delle eventuali prescrizioni aggiuntive introdotte dall'Amministrazione comunale in caso di organizzazione di manifestazioni, di cui all'art. 4, potrà prevedere, oltre all'allontanamento dall'area del trasgressore da parte degli organi di vigilanza suddetti, eventuali sanzioni, secondo le procedure di cui alla legge 689/81 "Modifiche al sistema penale", ai sensi della L.R. 32/1982 e, per quanto non previsto dalla stessa, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00. come previsto dagli artt. 7 e 7 bis del D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ai sensi della legge 689/81 art. 10 e pagabili in contanti presso l'Ufficio Comunale di Villette o tramite Conto Corrente Postale intestato al Comune di Villette.

Art. 12 – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE.

L'Amministrazione comunale si riserva di aggiornare il presente regolamento, così come di apportarvi modifiche, senza alcun preavviso.

Il presente regolamento, così come le sue modifiche, entreranno in vigore dopo l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale. e dal Consiglio dell'Unione Montana Valle Vigezzo, come previsto dagli art. 7 e 7 bis del D.L.vo 267/2000.

